

Allegato "C" al n. 1070/377 di repertorio -----

**STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DENOMINATA "AZIENDA
SOCIALE COMASCA E LARIANA"** -----

-- TITOLO I - FINALITA', DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE --

----- Art. 1 - Costituzione -----

1. E' costituita fra i Comuni di Albese con Cassano, Bellagio, Blevio, Brienno, Brunate, Carate Urio, Cernobbio, Como, Faggeto Lario, Laglio, Lezzeno, Lipomo, Maslianico, Moltrasio, Montano Lucino, Montorfano, Nesso, Pognana Lario, San Fermo della Battaglia, Tavernerio, Torno, Veleso, Zelbio, ai sensi dell'art. 113 bis e dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., l'Azienda speciale consortile denominata -----

----- "AZIENDA SOCIALE COMASCA E LARIANA" -----

o in abbreviato "A.S.C.L." (di seguito detta, per brevità, Azienda) per la gestione di attività e servizi socio assistenziali, sanitari e socio sanitari integrati, di competenza degli Enti locali soci, come definiti dal successivo art. 3. --

2. L'Azienda è ente strumentale degli enti consorziati indicati al comma 1, che mantengono la propria titolarità per la pianificazione e la programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali del territorio corrispondente all'ambito territoriale, ed è dotata di autonoma personalità giuridica pubblica e di autonomia gestionale. -----

3. Il funzionamento dell'Azienda è disciplinato dal presente Statuto. -----

----- Art. 2 - Sede dell'Azienda -----

1. La sede legale dell'Azienda è posta in Como, via Italia Libera n. 18/A. -----

2. Con deliberazione dell'Assemblea, la stessa può essere trasferita nel territorio del Comune di un altro ente consorziato. -----

3. Possono essere istituite, con deliberazione dell'Assemblea, sedi operative e uffici periferici in località diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione o di distribuzione dell'offerta sul territorio degli enti consorziati. -

----- Art. 3 - Finalità -----

1. Scopo dell'Azienda è la gestione associata dei servizi alla persona (sociali, socio-assistenziali, socio sanitari, educativi, di integrazione socio-lavorativa, di formazione, orientamento e promozione sociale dei cittadini del territorio). -----

2. Le attività ed i servizi facenti capo all'Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti della popolazione residente nel territorio degli enti consorziati e sono prevalentemente orientati al sostegno delle fasce deboli della cittadinanza ed in particolare: -----

- Minori -----
- Anziani -----
- Disabili -----
- Adulti in difficoltà -----

- Famiglie nel loro complesso -----

3. Tale elenco è puramente a titolo esemplificativo e non esecutivo, giacché gli organi dell'Azienda hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema di offerta di prestazioni in rapporto ai principi di ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di bisogno socio assistenziale. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti la sfera delle dinamiche demografiche. -----

4. L'Azienda inoltre può svolgere attività di formazione, consulenza e di collaborazione a favore di soggetti pubblici, anche diversi dagli enti consorziati, o privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi, aggiuntivi rispetto a quelli realizzati ai sensi del comma 2, nelle forme e nei limiti consentiti dalla legge. -----

----- **Art. 4 - Gestione dei servizi** -----

1. L'Azienda gestisce i servizi e le attività di cui all'articolo precedente in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa e, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, anche attraverso l'affidamento di servizi e prestazioni d'opera a terzi o tramite accordi con istituzioni non lucrative e con enti del Terzo Settore, individuando idonee forme di collaborazione tra pubblico e privato o ancora attraverso acquisto di servizi e prestazioni d'opera anche attraverso un sistema di accreditamento di enti pubblici o privati *non profit*. -----

2. L'Azienda è abilitata ad esercitare, su delega ed in base ad apposita convenzione, anche i servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dei singoli enti consorziati e di altri Enti Locali. -----

----- **Art. 5 - Durata** -----

1. L'Azienda avrà la durata di venti anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione costitutiva. -----

2. Alla scadenza l'Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dall'art. 15. -----

3. È facoltà degli enti consorziati prorogare la durata dell'Azienda per il tempo e secondo le condizioni da stabilirsi, nel rispetto delle disposizioni di legge, in apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti, da perfezionare almeno 6 mesi prima della scadenza. -----

----- **Art. 6 - Modalità di partecipazione** -----

1. Ai fine della partecipazione e della rappresentanza degli enti consorziati all'interno dell'Azienda si distinguono i criteri per la ripartizione dei diritti di voto nell'Assem-

blea ed i criteri di partecipazione alle spese, con l'intento di assicurare rappresentanza e controllo democratici alla partecipazione e flessibilità e dinamismo all'azione operativa. -----

2. La partecipazione all'Azienda è determinata in base alla popolazione residente in ogni ente consorziato. -----

3. L'accettazione di tutti gli affidamenti e conferimenti che danno diritto alla partecipazione al voto da parte di nuovi enti consorziati o modificano il riparto dei voti assembleari è soggetta all'approvazione dell'Assemblea, che delibera a maggioranza assoluta. -----

4. A norma di legge, possono essere ammessi a far parte dell'Azienda esclusivamente Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati dalle leggi alle quali sono soggetti. -----

----- Art. 7 - Diritti dei partecipanti -----

1. Ciascun ente consorziato ha diritto a partecipare alla vita aziendale. Tale partecipazione si esplica attraverso: ----

a. l'intervento nell'Assemblea, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo art. 10; -----

b. il recupero degli investimenti capitalizzati, in caso di recesso, sulla base delle quote inerenti i relativi conferimenti, al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte a bilancio; -----

c. la partecipazione al riparto di liquidazione, all'atto di estinzione dell'Azienda, in proporzione alle quote patrimoniali di competenza. -----

----- Art. 8 - Partecipazione alla vita sociale -----

1. Ciascun ente consorziato è rappresentato nell'Assemblea dal Sindaco o da suo delegato nominato nel rispetto dell'art. 50, commi 8, 9 e 10, T.U.E.L.. -----

2. Gli enti consorziati sono tenuti a partecipare attivamente alla vita aziendale e a concorrere alla formazione degli indirizzi strategici dell'Azienda ed alla nomina e revoca dei suoi organi. -----

3. Gli enti consorziati sono tenuti ad esercitare il controllo sull'operato dell'Azienda ed a verificare la rispondenza dell'azione alle finalità per cui essa è costituita. -----

4. Gli enti consorziati sono tenuti al pagamento delle somme dovute, in rapporto ai criteri di partecipazione alla spesa determinati dall'Assemblea. -----

5. Gli enti consorziati possono - anche su base libera e volontaria - partecipare agli investimenti proposti dagli organi competenti. -----

----- Art. 9 - Fondo di dotazione -----

1. Il fondo di dotazione è costituito dai conferimenti effettuati dagli enti consorziati al momento della costituzione dell'Azienda e dagli ulteriori conferimenti eseguiti dagli enti che dovessero successivamente essere ammessi a far parte dell'Azienda. -----

2. L'importo del conferimento al fondo di dotazione cui ciascun nuovo ente consorziato è tenuto è determinato dall'Assemblea in base al numero dei residenti del Comune; il nuovo conferimento incrementa il valore complessivo del fondo di dotazione. -----

-- Art. 10 - Criteri di partecipazione al voto assembleare --

1. Ogni ente consorziato è portatore di un voto espresso in millesimi: il totale dei voti disponibili in Assemblea è pari a 1.000 (mille). -----

2. I voti sono attribuiti agli enti consorziati sulla base della quota relativa alla popolazione residente in ciascuno di essi alla data del 1° gennaio dell'anno precedente. La quota di partecipazione in oggetto è ricalcolata annualmente sulla base della popolazione effettivamente residente in ciascun ente aderente. -----

3. L'aggiornamento del diritto di voto avviene nella prima assemblea utile dell'anno. -----

4. L'Assemblea prende atto altresì del nuovo calcolo dei voti assembleari in caso di recesso o di nuove ammissioni nel corso dell'esercizio. -----

5. Le variazioni delle quote in oggetto sono trasmesse agli enti consorziati e non modificano la né la convenzione costitutiva né il presente Statuto tranne che per la parte riguardante le quote stesse. -----

----- Art. 11 - Modalità di accoglimento di nuovi enti -----

1. L'ente che richiede l'ammissione è tenuto a presentare istanza al Presidente dell'Assemblea. -----

2. L'Assemblea delibera a maggioranza qualificata di 750/1000 dei voti assembleari, espressi da almeno la metà più uno degli enti consorziati, l'accoglimento o meno della richiesta di adesione. -----

3. L'adesione del nuovo ente acquista efficacia al momento dell'approvazione della delibera dell'Assemblea da parte dei Consigli comunali di tutti gli enti consorziati. -----

4. Le deliberazioni dei consigli comunali degli enti consorziati devono essere assunte entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della delibera dell'Assemblea. -----

5. All'atto di ammissione del nuovo ente si procede all'assegnazione a quest'ultimo dei millesimi di voto e, contestualmente, al ricalcolo dei millesimi di voto spettanti a tutti gli enti già aderenti, che risulteranno modificati per effetto delle disposizioni di cui all'art. 10. -----

6. All'atto dell'ammissione del nuovo ente, ad esso vengono assegnati i millesimi attribuiti sulla base di quanto previsto dall'art. 10. -----

Art. 12 - Acquisto dei servizi da parte degli Enti aderenti

1. Gli enti consorziati, mantenendo la titolarità delle funzioni loro attribuite dalla legislazione, acquistano le prestazioni erogate dall'Azienda alle condizioni indicate nei

contratti di servizio. -----

2. L'Assemblea stabilisce i criteri, come specificato nei contratti di servizio, che concorrono alla definizione dei corrispettivi e delle tariffe dovuti all'Azienda per la gestione associata dei servizi affidati. -----

Art. 13 - Cessione di servizi e prestazioni a soggetti terzi

L'Azienda ha facoltà di vendere prestazioni e servizi a tariffe libere a privati cittadini o a soggetti pubblici e privati, ivi compresi Enti Locali non consorziati, nella misura in cui la produzione di tali servizi non incida negativamente sulla gestione dei servizi per gli enti consorziati e non diventi prevalente sulla attività istituzionale a favore degli stessi e comunque nei limiti consentiti dall'ordinamento giuridico. -----

Art. 14 - Recesso -----

1. Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'ente consorziato nell'Azienda. -----

2. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata, diretta al Presidente dell'Assemblea, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso ha effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata conclusa la procedura di recesso. -----

3. Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea, attraverso apposita presa d'atto della quale è informato l'organo amministrativo. -----

4. In caso di recesso di un singolo ente consorziato la quota di capitale eventualmente spettante allo stesso, in base agli effettivi conferimenti effettuati, viene liquidata al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte in bilancio al momento di efficacia del recesso. Essa è calcolata applicando la quota di competenza al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato. -----

5. L'Assemblea prende atto del recesso, ridefinisce le quote di pertinenza degli enti aderenti e ne informa l'organo amministrativo. -----

Art. 15 - Scioglimento -----

1. L'Azienda, oltre che alla naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento per effetto di deliberazione dell'Assemblea da assumere con la maggioranza qualificata di 750/1000 dei voti purché questi siano espressi da almeno 2/3 (due terzi) più uno degli enti consorziati. -----

2. In ogni caso di scioglimento, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Azienda è ripartito in ragione della quota di partecipazione rappresentata dai voti assembleari e in modo tale che, ove possibile, a ciascuno degli enti consorziati siano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul suo territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione. -----

3. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun ente consorziato, si procede mediante conguaglio finanziario. -----

----- **TITOLO II - GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE** -----

----- **Art. 16 - L'Assemblea consortile** -----

1. L'Assemblea è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli enti consorziati. L'Assemblea, attraverso l'esercizio delle competenze di cui al successivo art. 18, esplica il controllo "analogo" sull'Azienda. Essa è composta dai Sindaci di ciascun ente consorziato o da un Assessore o da un Consigliere Comunale da loro delegato nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge. -----

2. A ciascun rappresentante degli enti consorziati è assegnata la quota di partecipazione e il voto come indicato nell'art. 10. -----

3. La delega, da parte del Sindaco, deve essere rilasciata per iscritto. In caso di assenza, il Sindaco che ha conferito delega esercita comunque la rappresentanza del proprio ente e il diritto di voto. -----

4. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto a cui, in base alla legge e allo Statuto del Comune, è attribuita la funzione vicaria. -----

5. La surroga deve essere immediata, senza soluzione di continuità. -----

6. I membri dell'Assemblea sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza. -----

----- **Art. 17 - Durata dell'Assemblea** -----

L'Assemblea è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche. -----

----- **Art. 18 - Attribuzioni dell'Assemblea** -----

1. L'Assemblea consortile rappresenta unitariamente gli Enti aderenti e, con le modalità stabilite dal regolamento di funzionamento, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenza esclusiva limitatamente ai seguenti atti: -----

a. elegge, nel proprio seno, il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea; -----

b. individua l'organo amministrativo scegliendo tra Amministratore Unico e Consiglio di Amministrazione; -----

c. nomina il Presidente, il vice Presidente; -----

d. nomina i tre o cinque membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico ove tempo per tempo ciò sia consentito dalla legge; -----

e. determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri del Consiglio o dell'Amministratore Unico, ove individuato quale organo amministrati-

vo nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto; ----

f. nomina il Revisore dei conti; -----

g. stabilisce le indennità, i gettoni di presenza e gli emolumenti degli amministratori, dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, del Direttore e dei Revisori dei conti in base alle normative vigenti; -

h. determina gli indirizzi strategici dell'Azienda, ai quali l'organo amministrativo dovrà attenersi nella gestione; -----

i. fissa i criteri e gli indirizzi per la nomina e revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'eventuale Amministratore Unico e dei rappresentanti dell'Azienda negli Enti cui essa partecipa; -----

j. approva gli atti fondamentali di cui all'art. 114 comma 8 del d. Lgs. 267/2000 e secondo quanto stabilito nel regolamento di cui al comma 1 ed in particolare il Piano programma, lo schema tipo dei contratti di servizio, il Bilancio di previsione pluriennale e annuale, del Conto Consuntivo e del Bilancio di esercizio; -----

k. delibera inoltre sui seguenti oggetti: -----

k.1 proposte di modifica allo Statuto dell'Azienda, da trasmettere per approvazione agli organi ai Consigli Comunali di tutti gli Enti aderenti; -----

k.2 proposte di modifica alla Convenzione, da sottoporre ad approvazione dei Consigli Comunali; -----

k.3 richieste d'ammissione di altri Enti all'Azienda da sottoporre ad approvazione dei Consigli Comunali; -----

k.4 accoglimento di affidamenti di nuovi servizi o conferimento di capitali; -----

k.5 proposta di scioglimento dell'Azienda; -----

k.6 modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente e revisioni delle quote di partecipazione; -----

k.7 modalità di compartecipazione a carico dell'utenza; -----

k.8 convenzioni, accordi di programma o atti d'intesa con le istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici; -----

k.9 variazione della sede dell'Azienda e ubicazione dei presidi da essa dipendenti; -----

k.10 contrazione di mutui; -----

k.11 approvazione del regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione e approvazione e modifica dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione; -----

k.12 acquisti e alienazioni, a qualsiasi titolo di beni immobiliari e relative permutate; -----

k.13 riallineamento dei voti di cui all'art. 10; -----

k.14 individuazione e istituzione nuove unità di offerta da gestire in forma associata; -----

k.15 disciplina generale della tariffe poste a carico dell'utenza. -----

2. Gli atti dalla lettera k.4 alla lettera k.15 del precedente comma sono soggetti a comunicazione agli Enti consorziati.

3. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'Azienda, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. -----

----- **Art. 19 - Adunanze dell'Assemblea** -----

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Bilancio preventivo annuale e pluriennale e relativi allegati, ed il Rendiconto della Gestione dell'Azienda. -----

2. L'Assemblea può inoltre riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta dell'organo amministrativo, quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto degli enti consorziati. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare. -----

3. Le deliberazioni sono adottate con voto palese, salvo differenti valutazioni dell'Assemblea. -----

4. Alle sedute dell'Assemblea partecipano il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un suo delegato ed il Direttore, che cura la redazione del verbale; in caso di assenza del Direttore il verbale è redatto da un segretario nominato dall'Assemblea. -----

5. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. -----

----- **Art. 20 - Convocazione dell'Assemblea** -----

1. L'Assemblea è convocata dal suo Presidente mediante apposito avviso a mezzo posta elettronica certificata o con altro mezzo idoneo stabilito dall'Assemblea stessa nel Regolamento di cui all'art. 18 comma 1, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza, che non viene computato. -----

Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni, nonché il tipo di sessione. -----

2. In assenza delle formalità suddette, o in difetto dei termini di preavviso, l'Assemblea è validamente costituita quando intervengano tutti i rappresentanti degli enti consorziati. -----

3. La prima adunanza è convocata dal componente dell'Assemblea che rappresenta il Comune con il maggior numero di abitanti tra gli enti consorziati ed è da questi presieduta fino alla nomina del Presidente. -----

4. Nella prima adunanza l'Assemblea adotta le deliberazioni di presa d'atto della sua regolare costituzione e di effettivo inizio dell'attività dell'Azienda, di nomina del Presiden-

te dell'Assemblea stessa e del Vice Presidente. -----

5. La convocazione della prima adunanza, per gli adempimenti di cui al comma precedente, deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione della Convenzione e dello Statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione, con preavviso di almeno dieci giorni. -----

----- **Art. 21- Validità delle sedute dell'Assemblea** -----

1. L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di tanti membri che assicurino complessivamente almeno 500 (cinquecento) voti, purché siano presenti i rappresentanti di almeno un terzo degli enti consorziati. -----

2. Concorrono a determinare la validità delle adunanze anche i componenti che sono tenuti ad astenersi. -----

----- **Art. 22 - Deliberazioni dell'Assemblea** -----

1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti, fatti salvi i casi previsti dall'articolo seguente. -----

2. Per determinare le maggioranze di cui al comma precedente, non si considerano i voti dei rappresentanti che siano tenuti ad astenersi. -----

----- **Art. 23 - Maggioranze qualificate** -----

1. È necessaria la maggioranza di 600/1000 dei voti, purché questi siano espressi da almeno cinque degli stessi enti aderenti, per le seguenti deliberazioni: -----

a. nomina del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea; -----

b. nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico; -----

c. revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione o revoca di un solo membro o dell'Amministratore Unico; -----

d. revoca del Presidente e/o del Vice Presidente dell'Assemblea; -----

e. accoglimento di affidamenti di nuovi servizi o conferimento di capitali; -----

f. proposte di modifiche statutarie; -----

g. determinazione degli indirizzi cui l'organo amministrativo deve attenersi nella gestione; -----

h. approvazione del Piano Programma, del Bilancio preventivo annuale e pluriennale del Rendiconto della gestione e del Bilancio di esercizio; -----

i. approvazione e modifiche di regolamenti di qualsiasi oggetto e natura; -----

j. contrazione di mutui; -----

k. modifica delle quote di partecipazione, ad esclusione di quelli conseguenti alle operazioni di revisione annuale delle stesse, effettuate ai sensi dell'art. 10; -----

l. acquisto o alienazione di beni immobili e relative permutte. -----

2. L'ammissione di nuovi enti consorziati è deliberata con la maggioranza qualificata di 750/1000 dei voti assembleari. -

3. Lo scioglimento dell'Azienda deve essere deliberato con

maggioranza qualificata di 750/1000 dei voti assembleari purché questi siano espressi da almeno 2/3 (due terzi) più uno degli enti consorziati. -----

--- **Art. 24 - Presidente e Vicepresidente dell'Assemblea** ---

1. Il Presidente dell'Assemblea è il Sindaco di uno dei Comuni aderenti o il suo delegato permanente per la partecipazione all'Assemblea e dura in carica sino al termine del mandato amministrativo presso il proprio Comune. Nell'ipotesi di anticipata cessazione della carica, per qualsiasi causa, l'Assemblea procede alla nomina di un nuovo Presidente. -----

2. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale dell'Assemblea ed esercita le seguenti funzioni: -----

a. formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;

b. convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea; -----

c. sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea; -

d. trasmette agli enti consorziati gli atti fondamentali dell'Azienda; -----

e. compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea; -----

f. adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea. -----

3. Con la medesima procedura prevista per l'elezione del Presidente, l'Assemblea provvede alla nomina del Vicepresidente. Questi coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. -----

4. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, questi sono sostituiti dal membro dell'Assemblea titolare della quota maggiore; in caso di parità, prevale il rappresentante più anziano di età.

5. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati presso la sede dell'Azienda. -----

----- **Art. 25 - Regolamento dell'Assemblea** -----

1. L'Assemblea può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa. -----

2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato con la maggioranza qualificata prevista dall'art. 23. -----

----- **Art. 26 - Conferenza Tecnica** -----

1. Nella sua attività l'Azienda si avvale di una Conferenza Tecnica composta dai referenti dei Servizi Sociali degli enti consorziati, nominati rispettivamente da ogni amministrazione. -----

2. La Conferenza Tecnica svolge la funzione di: -----

a. consulenza tecnico professionale all'Assemblea per gli aspetti di programmazione e controllo; -----

b. fornire agli organi istituzionali e tecnici dell'Azienda periodiche indicazioni circa la rilevanza e le priorità dei bisogni del territorio; -----

c. verificare l'efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi erogati dall'Azienda, individuando gli strumenti

di monitoraggio e di verifica e valutazione dei risultati; --
d. definisce, sulla scorta delle linee di indirizzo politico, l'impostazione metodologica, i criteri e le discipline tecniche nel caso di avvio di nuovi servizi o di miglioramento di quelli già attivi. -----

3. La Conferenza Tecnica può lavorare per gruppi di lavoro. -

4. Considerando che all'interno dell'ufficio ogni Amministrazione può avere più referenti, nel caso in cui sia necessaria una votazione ogni ente consorziato potrà esprimere un voto, il quale ha un valore plurimo in relazione alle quote di partecipazione detenute dall'ente medesimo. -----

5. Lo svolgimento delle attività sopra indicate potrebbe inoltre richiedere, in determinate circostanze, che la Conferenza Tecnica si esprima in modo formale; in questi casi essa manifesta la sua volontà mediante decisioni che costituiscono dei pareri tecnici da sottoporre all'Assemblea. -----

6. Tali decisioni sono adottate con una maggioranza di 600/1000, purché questi siano espressi da almeno tre degli stessi enti consorziati. -----

7. La Conferenza Tecnica è convocata e coordinata dal Direttore ed è validamente costituita con l'intervento dei rappresentanti di almeno la metà più uno degli enti consorziati. --

8. La Conferenza Tecnica può inoltre essere convocato in ogni momento quando ne sia fatta domanda da tanti componenti che rappresentino almeno la metà più uno degli enti consorziati. -----

- Art. 27 - Strumenti di indirizzo per le politiche sociali -

1. Al fine di orientare l'attività del Consiglio di Amministrazione e del Direttore, l'Assemblea definisce periodicamente le linee di indirizzo delle politiche sociali secondo le indicazioni del Piano di Zona alle quali l'Azienda deve attenersi nell'espletamento delle proprie attività gestionali. -----

2. La successiva programmazione tecnica e gli atti conseguenti di competenza dell'organo amministrativo debbono quindi manifestare coerenza con gli obiettivi strategici esplicitati nelle suddette linee di indirizzo. -----

----- Art. 28 - Consultazioni del Terzo Settore -----

1. L'Azienda partecipa a momenti di consultazione degli operatori del Terzo Settore e concorre - attraverso i propri organi - alla proposta di soluzioni ed interventi per le politiche sociali. -----

2. L'Azienda può sviluppare forme di programmazione condivisa con gli operatori del Terzo Settore, con lo scopo di valorizzarne ruolo e funzioni, come disciplinato dall'Accordo di programma. -----

----- Art. 29 - Amministrazione dell'Azienda -----

1. L'Azienda è amministrata alternativamente: -----

a) da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque componenti, compreso il Presidente; -----

b) da un Amministratore Unico; -----
scelti tra coloro che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica e amministrativa-gestionale nei servizi alla persona, accertata e documentata mediante specifico e idoneo curriculum vitae. I criteri di scelta vengono dettagliati in modo specifico con atto dell'Assemblea. -----

2. L'individuazione delle modalità di amministrazione e la nomina dell'organo amministrativo spettano dall'Assemblea. --

3. All'organo amministrativo competono i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fatte salve le limitazioni previste dalla legge e dal presente Statuto. -----

4. In materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi di amministrazione, si applicano le norme generali e si richiama specificatamente l'art. 7 del D.Lgs., 8 aprile 2013, n, 39. -----

5. L'organo amministrativo dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un solo triennio dopo il primo mandato. -----

6. La nomina dell'organo amministrativo avviene secondo la seguente procedura. -----

L'assemblea definisce la modalità di gestione amministrativa tra quelle di cui al comma 1, dettaglia i criteri di scelta e approva il relativo avviso. -----

Il Presidente dell'Assemblea, previo avviso pubblicato dall'Azienda e all'Albo on line dei Comuni Soci, raccoglie le candidature e presenta la rosa dei candidati all'Assemblea. -

La rosa dei candidati è sottoposta all'Assemblea, che, previa definizione delle modalità di gestione tra quelle di cui al comma 1, procede all'individuazione dell'organo amministrativo con votazione espletata le modalità stabilite dall'art. 23. -----

7. La nomina deve essere accettata per iscritto dagli interessati, i quali devono impegnarsi formalmente a perseguire gli obiettivi dell'Azienda conformandosi agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea e devono sottoscrivere apposita dichiarazione in merito all'inesistenza di cause di inconfiribilità secondo le norme vigenti. -----

8. L'Assemblea può individuare quale Amministratore Unico il Direttore dell'Azienda individuato con le modalità di cui al successivo art. 36. -----

-- Art. 30 - Decadenza e revoca dell'organo amministrativo

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, di tre membri del Consiglio di Amministrazione contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio. -----

2. Entro 15 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui al comma precedente ovvero dalle dimissioni o dalla cessazione dell'Amministratore Unico, il Presidente dell'Assemblea convoca l'Assemblea stessa per avviare la procedura di nomina del nuovo organo amministrativo. -----

3. Nel suddetto periodo il Presidente dell'Assemblea consortile assume le funzioni dell'organo amministrativo per la so-

la ordinaria amministrazione. -----

4. La revoca del Consiglio di Amministrazione, di uno dei suoi membri o dell'Amministratore Unico può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina. -----

5. I componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio, decadono di diritto dalla carica rivestita. -----

6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Direttore, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. -----

7. Le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico sono presentate al Presidente dell'Assemblea consortile e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. L'Assemblea, entro e non oltre dieci giorni, deve avviare la procedura per la surroga dei dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. -----

8. L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina. -----

9. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

10. I Consiglieri subentranti, che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. -----

----- Art. 31 - Divieto di partecipazione alle sedute -----

I componenti dell'Organo amministrativo non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado. -----

----- Art. 32 - Competenze dell'organo amministrativo -----

1. L'organo amministrativo nella sua attività di gestione dell'Azienda dovrà attenersi agli indirizzi strategici determinati dall'Assemblea. -----

2. L'Organo Amministrativo: -----

a. approva in schema, per la presentazione all'Assemblea, gli atti fondamentali; -----

b. attua le finalità previste dallo Statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'Assemblea; -----

c. decide sull'acquisizione di beni mobili che non rientrino nelle competenze di altri organi; -----

- d. decide sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali; -----
3. Competono inoltre all'Organo Amministrativo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: -----
- a. la nomina e la revoca del Direttore; -----
- b. l'apertura di conti correnti bancari e postali; -----
- c. la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea; -----
- d. la definizione del livello di delega delle funzioni al Direttore; -----
- e. l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto e, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Direttore. -----
4. L'organo amministrativo risponde del proprio operato all'Assemblea. -----

Art. 33 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione -----

1. Di norma il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nella sede dell'Azienda o in altro luogo idoneo, indicato nell'avviso di convocazione. -----
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi antecedenti quello fissato per l'adunanza con idonee forme approvate dal Consiglio stesso. Nei casi di urgenza il termine suddetto è ridotto a ventiquattro ore. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----
3. Il Consiglio di Amministrazione, se ritenuto o comunque autorizzato dal Presidente, potrà altresì riunirsi anche per tele/video conferenza, o altro sistema telematico equivalente. -----
4. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale. -----
5. Il Consiglio di Amministrazione non può validamente deliberare se non intervengano o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce. -----
6. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei voti presenti ed a parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci. -----

Art. 34 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Unico -----

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte a terzi e in giudizio. La stessa può essere delegata al Direttore in via generale o per una specifica causa. --
2. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico: -----
- promuovere l'attività dell'Azienda; -----

- convocare il Consiglio di Amministrazione e presiederne le sedute; -----
- vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; -----
- vigilare sull'andamento gestionale dell'Azienda e sull'operato del Direttore; -----
- firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione; -----
- esercitare ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio di Amministrazione. -----

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può affidare a ciascun Consigliere, su delega, il compito di seguire specifiche tematiche. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a suo giudizio insindacabile; di esse e della loro revoca viene data notizia al Presidente dell'Assemblea. -----

----- **Art. 35 - Indennità, e rimborsi spese e permessi** -----

L'Assemblea consortile, nel rispetto dei divieti e dei vincoli stabiliti dalle norme vigenti, può stabilire la corresponsione al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, di un'indennità di carica o di gettoni di presenza; sono altresì rimborsate le spese eventualmente sostenute per lo svolgimento delle attività connesse al mandato. -----

----- **Art. 36 - Il Direttore** -----

1. L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto privato, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore. L'incarico può essere conferito anche ad un dipendente degli enti aderenti in possesso dell'adeguata professionalità o dell'Azienda stessa. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato dell'Organo Amministrativo in carica al momento del conferimento e comunque non superiore a tre anni, e può essere rinnovato. -----

2. L'incarico di Direttore è conferito sulla scorta di idoneo curriculum professionale comprovante esperienze tecniche e gestionali inerenti le materie di responsabilità attribuite alla posizione. Lo stesso sarà individuato attraverso procedura comparativa pubblica. -----

3. Il trattamento economico del Direttore è determinato dall'Assemblea Consortile, tenuto conto delle vigenti disposizioni e per un importo non superiore a quanto previsto dal contratto relativo alla dirigenza degli Enti locali. -----

4. La nomina del Direttore e la revoca dello stesso è operata dall'Organo Amministrativo e diventa esecutiva previa ratifica dell'Assemblea Consortile. -----

5. La revoca del Direttore può avvenire nei casi e con le modalità previste dal contratto con lo stesso sottoscritto in sede di nomina. -----

6. In caso di coincidenza nella medesima persona delle cariche di Direttore e di Amministratore Unico, i compiti del-

l'Organo Amministrativo inerenti il rapporto con il Direttore sono svolti dall'Assemblea. -----

Art. 37 - Attribuzioni del Direttore -----

1. Il Direttore sovrintende all'organizzazione ed alla gestione dell'Azienda e a lui competono le attribuzioni di cui all'art. 107 T.U.E.L.. -----

2. Compete quindi al Direttore, quale organo di gestione dell'Azienda, l'attuazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi definiti e assegnati dagli organi di governo dell'Azienda secondo le relative competenze. I compiti, le competenze e le responsabilità, anche disciplinare, del Direttore sono riconducibili a quelli propri della dirigenza pubblica locale, come previsti e regolati dalla disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale nel tempo vigente, essi sono descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina. -----

3. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Direttore: -----

a. predispone i documenti di programmazione, pianificazione e controllo da sottoporre agli organi aziendali; -----

b. controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi e relaziona all'Assemblea; -----

c. recluta e gestisce le risorse umane dell'Azienda sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e dagli strumenti di programmazione; -----

d. conclude contratti, dispone spese, assume impegni in riferimento agli strumenti di programmazione economico/finanziaria approvati; -----

e. emette mandati, assegni, bonifici per la gestione dei pagamenti, unitamente ad eventuali altri incaricati a ciò specificatamente delegati dall'Organo Amministrativo; -----

f. conferisce incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità; -----

g. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti; -----

h. gestisce le relazioni sindacali; -----

i. presiede le commissioni di gara per l'acquisizione di beni e servizi e le commissioni di selezione per l'assunzione del personale; -----

j. partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, curando la redazione dei verbali; -----

k. cura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'Ente. -----

4. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente all'Organo Amministrativo o, in mancanza, all'Assemblea. -----

Art. 38 - Il Regolamento di organizzazione -----

L'organizzazione dell'Azienda, è disciplinata con apposito regolamento di organizzazione approvato dall'Assemblea. Tale

regolamento disciplina, altresì, le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'Azienda Consortile. -

----- **Art. 39 - Il Personale** -----

1. L'Azienda può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli Enti aderenti o da altri Enti pubblici o con personale proprio alle dirette dipendenze o, in subordine e comunque nella misura strettamente necessaria a garantire la buona gestione dell'Azienda con altre forme contrattuali. ----

2. L'Assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, approva il piano di organizzazione e programma il fabbisogno del personale, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure. -----

TITOLO III - PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTRATTI

----- **Art. 40 - Contabilità e bilancio** -----

1. L'Azienda applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa relativa alle Aziende Speciali, in particolare del D.P.R. 902/1986 e del D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e/o modifiche. ----

2. I documenti contabili fondamentali sono quelli previsti dal D.Lgs. 267/2000 e dalle norme di riferimento per le Aziende speciali ed in particolare i seguenti: -----

- Piano Programma comprendente schema-tipo di contratto di servizio; -----

- Bilancio di previsione annuale e triennale; -----

- Bilancio di esercizio; -----

- Piano degli indicatori di bilancio. -----

3. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea e sono trasmessi ad ogni singolo Ente aderente in quanto atti fondamentali. -----

4. Ai sensi dell'art. 114, comma 4, D.Lgs. 267/2000, l'Azienda è tenuta ad uniformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. -----

5. L'Azienda si dota di apposito regolamento di contabilità adottato dall'organo amministrativo che disciplina le procedure e l'attività di programmazione, gestione e rendicontazione dell'Azienda. -----

----- **Art. 41 - Finanziamento dell'attività dell'Azienda** -----

Le entrate dell'Azienda sono costituite da: -----

a. conferimenti di capitale da parte degli Enti consorziati; -
b. proventi derivanti dalla gestione dei servizi affidati e regolati dal Contratto di servizio stipulato con gli Enti consorziati; -----

c. quote di partecipazione degli Enti Consorziati, commisurate a quanto determinato ai sensi del precedente articolo 12, erogate nella forma di contributi e trasferimenti; -----

- d. contributi dell'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti pubblici o soggetti privati; -----
- e. proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni a totale o parziale carico dell'utenza o di altri soggetti acquirenti nei limiti indicati dall'art. 13 del presente Statuto; -----
- f. prestiti e mutui; -----
- g. donazioni e liberalità di terzi. -----

----- **Art. 42 - Patrimonio** -----

- 1. Il patrimonio aziendale è costituito da beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dall'Azienda, da beni mobili ed immobili oggetto di donazione e dal capitale di dotazione conferito dai Comuni partecipanti. -----
- 2. L'Azienda è tenuta a redigere ed aggiornare annualmente l'inventario dei beni mobili ed immobili. -----
- 3. L'Azienda è inoltre consegnataria e custode di beni di proprietà di altri enti di cui ha normale uso. -----

Art. 43 - Disciplina generale dei contratti e procedure di

----- **scelta del contraente** -----

La scelta dei contraenti avviene nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa applicabile alle Aziende speciali che gestiscono servizio socio-assistenziali ed educativi, nonché dai regolamenti aziendali. -----

----- **Art. 44 - Revisore dei conti** -----

- 1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalle norme per la specifica tipologia di Ente, previa procedura comparativa, sulla base di idoneo curriculum professionale. Le candidature sono presentate al Presidente dell'Assemblea. -----
- 2. Il Revisore dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta. -----
- 3. Nei confronti del Revisore dei conti operano le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle norme per la specifica tipologia di Ente. -----
- 4. Al Revisore spetta un compenso, il cui ammontare è stabilito con la stessa delibera di nomina. -----
- 5. Il Revisore dei conti in conformità allo Statuto ed ai regolamenti interni: -----
 - a. collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo;
 - b. esprime pareri sulla proposta di Bilancio Preventivo e sui documenti allegati; -----
 - c. esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda; -----
 - d. articola un parere che accompagna il Bilancio di esercizio predisposto dall'Organo Amministrativo. -----
- 6. Il Revisore dei conti risponde della veridicità degli atti ed adempie ai propri compiti con la diligenza del mandatario. Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'Azienda, ne riferisce all'Assemblea. -----
- 7. Il Revisore dei conti cessa dalla carica per scadenza del-

l'incarico o a seguito di dimissioni. -----

8. Il Revisore dei conti decade per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per la nomina. -----

9. Il Revisore dei conti non può essere revocato salvo che per gravi violazioni di legge e dello Statuto. -----

----- **TITOLO IV - NORME GENERALI E TRANSITORIE** -----

----- **Art. 45 - Controversie** -----

1. Fatte salve le inderogabili norme di legge, ogni controversia tra gli Enti consorziati o tra essi e l'Azienda, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della Convenzione, dello Statuto e/o dei contratti di servizio, è rimessa alle determinazioni di un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi e ove richiesto dalla legge, dal Presidente del Tribunale di Como. -----

2. Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre la controversia secondo legge attraverso arbitrato rituale. ----

----- **Art. 46 - Inizio attività dell'Azienda** -----

1. L'attività dell'Azienda, concernente lo scopo e le finalità per le quali è stata costituita, ha inizio con la sottoscrizione della Convenzione costitutiva che approva lo Statuto e con il conseguente insediamento dell'Assemblea. -----

2. L'Assemblea assume le proprie funzioni immediatamente al momento dell'insediamento e l'Organo Amministrativo assume le proprie funzioni immediatamente al momento della nomina, ciascuno per l'adozione di tutti gli atti necessari all'avvio dell'attività. -----

----- **Art. 47 - Rinvio** -----

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Statuto devono intendersi di natura dinamica e pertanto la modifica di disposizioni vigenti e l'emanazione di nuove, implicherà la loro immediata applicazione, attraverso il formale adeguamento dello Statuto e contestuale disapplicazione delle disposizioni in contrasto da parte dell'Organo amministrativo. ----

Firmato: Giuseppe Ragadali, Pio Ricciardi -----

Firmato: Corrado Malberti -----